

Al responsabile di settore  
Ufficio Servizi Sociali  
Comune di .....

OGGETTO: Comunicazione ai servizi sociali- Diritto di accesso

L'istante premesso:

- di aver ricevuto richiesta, da parte di un avvocato in nome e per conto di una anziana signora, di accesso alla comunicazione di un nipote della signora preoccupato di possibili pressioni psicologiche sulla zia;
- che l'ufficio dei servizi sociali del Comune aveva ricevuto in un primo momento la dichiarazione di volontà della anziana signora di recarsi in una struttura residenziale per anziani, abbandonando l'attuale convivenza con un nipote e la di lui famiglia e, successivamente, la comunicazione predetta proveniente da un altro nipote, preoccupato per l'improvviso cambio di idee della zia, che aveva dichiarato di non voler più essere ricoverata nella casa di riposo, ritenendo imputabile tale cambiamento alle pressioni psicologiche del cugino ospitante; in tale comunicazioni si chiedeva che la zia "sperimentasse" la casa di riposo, nonché la nomina di un amministratore di sostegno al di fuori della cerchia familiare;
- il nipote autore della comunicazione si era opposto all'accesso, come da atto allegato alla richiesta di parere.

Alla luce di tali elementi, l'Ufficio servizi sociali del comune formula le seguenti richieste alla Commissione:

- 1) se la comunicazione di cui si è detto sopra possa reputarsi "documento amministrativo" ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/1990;
- 2) se il diritto di accesso sia esercitabile pur in assenza di un documento amministrativo;
- 3) se ed entro quali limiti l'avvocato possa nell'interesse della anziana signora ottenere copia della comunicazione di cui si è detto in fatto.

In relazione al primo quesito si osserva che la comunicazione per la quale è stata formulata al Comune istanza di accesso è una dichiarazione di un soggetto privato, afferente un rapporto privato e non un pubblico interesse: la dichiarazione del nipote preoccupato che il cambiamento potesse essere ascritto a pressioni psicologiche sulla zia, costituisce infatti una mera deduzione del nipote non suffragata da alcuna verifica da parte dei servizi sociali.

Ne consegue che tale comunicazione non può reputarsi un atto amministrativo definito dall'articolo 22 della legge 241/1990 come *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

In relazione agli ulteriori quesiti si osserva che l'accesso è esercitabile solo in presenza di un documento amministrativo e che pertanto non è possibile ottenere copia del documento al di fuori di tale ambito.

Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di .....

**OGGETTO:** Quesito - Ostensione dei casellari giudiziari e dei carichi pendenti, nonché di accertamenti amministrativi contabili svolti presso i competenti organi giudiziari.

Il richiedente, prefetto di ....., dichiara di aver ricevuto sollecitazioni e richieste affinché i responsabili degli uffici amministrativi e/o contabili ostentino “su richiesta della parte politica” i casellari giudiziari e dei carichi pendenti, nonché ulteriori “atti di competenti organi giudiziari attestanti o meno debiti liquidi ed esigibili a favore del comune”, tutti riguardanti i Consiglieri e/o Assessori Comunali. “Ciò per una valutazione attenta da parte dell’organo politico delle cause di compatibilità, candidabilità ed eleggibilità degli stessi”.

La Commissione al fine di esprimere il parere ha emesso ordinanza istruttoria con richiesta di chiarimenti, in particolare riguardanti:

- a) specificazione dei soggetti richiedenti individuati genericamente come “parte politica”;
- b) specificazione degli atti richiesti oltre al certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- c) specificazione delle ragioni esplicitate nelle richieste e nelle sollecitazioni per le quali esse vengono indirizzate al prefetto.

All’esito di tali richiesta di supplemento istruttorio, la Prefettura di Isernia ha precisato quanto segue:

- a) i soggetti istanti sono il Gruppo consiliare di minoranza del Comune di .....denominato “Per Nuovi Orizzonti”;
- b) la richiesta riguarda: 1) l’accesso ai seguenti atti: - certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti -atti dei competenti organi giudiziari attestanti l’esistenza o meno di debiti liquidi ed esigibili nei confronti del Comune di Consiglieri e/o Assessori Comunali; 2) la comunicazione della password comunale per poter accedere direttamente ai sistemi informatici con la possibilità di auto-registrazione della propria voce con idoneo dispositivo;
- c) le ragioni di tali richieste si fondano su un dissidio fra le forze politiche a seguito di una paventata limitazione del diritto di accesso agli atti da parte dell’Ente (in particolare hanno lamentato la violazione dell’articolo 43 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000 e della norma del codice di protezione dei dati personali, artt. 22 e 65).

I questi posti vanno risolti alla luce del disposto dell’articolo 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale : *“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune*

*e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.*

Ne consegue che il comune dovrà consentire l'accesso dei documenti (attestazione dell'esistenza di debiti nei confronti del comune, certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti) solo se essi siano detenuti dal comune e l'accesso sia motivato dal Consigliere con l'utilità degli atti richiesti ai fini dello svolgimento del proprio “munus”: tale motivazione, tuttavia, non può essere oggetto di verifica da parte degli organi di governo dell'ente, perché ciò determinerebbe un controllo degli stessi sull'operato del consigliere.

In relazione all'accesso diretto del consigliere ai sistemi informatici tramite password, tenuto conto di quanto detto, va ritenuto legittimo l'accesso diretto al registro di protocollo generale dell'amministrazione locale al fine di disporre delle informazioni e delle notizie utili all'espletamento del mandato; né è ravvisabile la possibilità di alcuna esclusione in relazione a notizie od oggetti riservati o di materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto ai sensi del già citato disposto dell'art. 43 del d. lgs. n. 267/2000.

Sig.ra .....

Via .....

OGGETTO: Quesito in materia di obblighi di trasparenza

L'istante chiede un parere in merito all'ambito applicativo soggettivo della legge 33/2013, in particolare se la società partecipata del Comune di ..... (e di altri Comuni della provincia) ... S.p.a., possa reputarsi esclusa dal novero dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi posti dal citato decreto legislativo, atteso il mancato svolgimento da parte della società (come da lei stessa sostenuta nella nota allegata all'istanza) di attività di interesse pubblico.

Gli specifici quesiti posti alla Commissione sono i seguenti:

- 1) se la società predetta è soggetta agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013;
- 2) la durata della fase della messa in liquidazione della società.

Come correttamente sostenuto nella nota dell'IRIS spa allegata all'istanza, le società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile sono destinatarie delle disposizioni sulla trasparenza se svolgono attività di interesse pubblico. La società Iris dichiara di non svolgere alcuna attività di interesse pubblico e tuttavia immediatamente dopo afferma che vi è stata la dismissione del Ramo Energia ed il conferimento del Ramo Ambiente, il che farebbe presumere l'esistenza di un attività di interesse pubblico. In assenza di elementi al riguardo univoci a disposizione della Commissione, va disposta l'acquisizione dello Statuto dell'Iris spa e delle delibere assembleari adottate negli ultimi mesi.

Il quesito sulla durata della messa in liquidazione esula invece dalle funzioni consultive della Commissione come definite dagli articoli 27 della legge 241/1990 ed 11 del d.P.R. del 12 aprile 2006 n. 184.

Ciò premesso la Commissione chiede alla Società ... spa di trasmettere la documentazione sopra indicata.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Prefettura di Napoli

## FATTO

Il signor ....., in data 08/01/2015, presentava alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli - istanza di accesso diretta a prendere visione ed estrarre copia delle controdeduzioni redatte dall'organo accertatore (Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata - Nucleo Operativo e Radiomobile Aliquota Radiomobile) menzionate nell'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa in data 10/10/2014 dal Prefetto della Provincia di Napoli, a seguito del ricorso amministrativo proposto dall'interessato avverso un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, in data 6/3/2015, il signor ..... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Ai sensi degli artt. 203 e 204 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) il ricorso amministrativo al Prefetto avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada deve concludersi con ordinanza motivata.

Nel caso di specie la motivazione del provvedimento prefettizio fa espresso riferimento alle controdeduzioni dell'organo accertatore ponendo le stesse a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione ai fini del rigetto del ricorso dell'interessato.

Per quanto sopra, vista la disciplina della motivazione *per relationem* di cui all'art. 3, comma 3 della l. 241/90 in base al quale “*se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama*” sussiste il diritto del ricorrente, parte del procedimento in questione, ad accedere, anche alla luce del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990 , ai documenti richiesti (controdeduzioni dell'organo accertatore).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

#### FATTO

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere alle prove d'esame scritte, pratiche ed orali del concorso per titoli ed esami per il conferimento di 1 posto a tempo indeterminato di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio cat. C; ciò per fini di studio.

L'Istituto resistente, con provvedimento del 25 febbraio 2015, ha negato il chiesto accesso poiché il ricorrente non ha partecipato alle prove concorsuali.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria del 13 marzo 2015, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorrente sia privo di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti; infatti, la menzione di un'attività di studio relativa a tutte le prove dei concorrenti alla procedura concorsuale su indicata, non vale a legittimare la posizione del sig. ....., va considerato, altresì, che dalla motivazione addotta non è possibile desumere il nesso di strumentalità tra l'interesse e i chiesti documenti (art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990).

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.



**Ricorrente:** ..... e .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Provinciale area metropolitana di Milano – Direzione

## FATTO

I ricorrenti, dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, hanno chiesto di potere accedere ai seguenti documenti riguardanti la badante .....

1. estratto contributivo e a posizione assicurativa
2. voucher fruiti, comprensivi di data e soggetto erogatore/datore di lavoro, comunicazioni, assunzioni, interruzioni e cessazioni del rapporto di lavoro.

Chiariscono i ricorrenti nel gravame di avere presentato una denuncia querela per calunnia e diffamazione a seguito della presentazione di un esposto nei loro confronti da parte di ..... e ..... (deceduta). Il procedimento penale scaturito dalla presentazione dell’esposto, nel corso del quale i ricorrenti si erano costituiti parti civili, si è concluso, il 20 febbraio 2015, con una sentenza assolutoria. I chiesti documenti riguardano l’unico teste esaminato nel corso di tale processo penale presente ai fatti oggetto della causa.

L’amministrazione resistente, con provvedimenti del 2 febbraio, ha negato il chiesto accesso atteso che l’istanza ha ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi, riguardanti dati riservati di terzi.

Avverso il provvedimento di diniego i ricorrenti hanno adito, in termini, la Commissione. Nel gravame, i ricorrenti dichiarano che le informazioni richieste sono contenute in documenti amministrativi in formato elettronico e informatico, ossia estratto contributivo, estratto conto buoni e sistema delle comunicazioni obbligatorie unificate; aggiungono, poi i ricorrenti che il loro diritto di difesa prevale sul diritto alla riservatezza della controinteressata.

## DIRITTO

La Commissione chiede all’amministrazione resistente se le chieste informazioni sono contenute in documenti amministrativi già formati, salva, nelle more dell’incombente istruttorio l’interruzione dei termini di legge.

## PQM

La Commissione invita l’amministrazione ad espletare l’incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l’interruzione, nelle more, dei termini di legge.

**Ricorrente:** .....; Sig. ....; Sig. ....; Sig.ra .....; Sig. ....; Sig. ....; Sig. ....; Sig. ....; Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Forlì e Cesena

## FATTO

L'..... S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. unitamente ai Sigg.ri ....., ....., ....., ....., ....., ....., ..... e ....., tutti rappresentati e difesi dall'avv. ....., riferiscono quanto segue.

In seguito ad accertamento ispettivo disposto da parte resistente, la sola ..... in data 14 e 15 ottobre formulava istanza di accesso, tra l'altro, alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori nel corso del relativo procedimento. L'amministrazione negava il chiesto accesso con riguardo alle menzionate dichiarazioni e contro tale diniego la Società ricorreva alla scrivente Commissione la quale, con la decisione resa in data 25 novembre 2014, dichiarava il ricorso inammissibile per omessa notifica ai controinteressati.

In seguito, alla ..... è stato notificato il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo dall'INAIL in forza del quale veniva richiesta alla società esponente la somma di € ....., Di talché, in data 12 gennaio, sia la ..... che gli altri esponenti in epigrafe, tornavano a chiedere l'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'ispezione, allegando a tal fine ragioni di difesa dei propri interessi giuridici.

Parte resistente, con nota del 26 gennaio 2015 tornava a negare l'accesso, quanto alla ....., richiamando il precedente diniego datato 31 ottobre 2014 e quanto agli altri ricorrenti (dipendenti che avevano reso le dichiarazioni oggetto della domanda ostensiva) eccependo la loro carenza di interesse all'accesso.

Contro tale diniego gli esponenti hanno presentato ricorso alla scrivente Commissione, notificato all'unico dipendente che non ha richiesto l'accesso alle proprie dichiarazioni. In data 18 marzo è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione con la quale si insiste per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla ..... e dai lavoratori in epigrafe la Commissione osserva quanto segue.

Quanto alla posizione di ..... il gravame deve dichiararsi inammissibile. La società, invero, aveva già impugnato la determinazione di diniego opposta alla domanda di accesso del 14 e 15 ottobre 2015. Tale impugnativa è già stata decisa dalla scrivente Commissione nella seduta del 25 novembre 2014 pronunciandosi nei sensi di cui alle premesse in fatto. A nulla rileva la nuova proposizione della

richiesta di accesso conseguente a fatti intervenuti successivamente alla predetta decisione, atteso che comunque l'amministrazione nel diniego oggi gravato si è limitata a richiamare il precedente diniego senza ponderare nuovamente gli interessi sottostanti la richiesta di accesso. Tale profilo, per giurisprudenza consolidata di questa Commissione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, non determina la "riapertura" dei termini per la proposizione del ricorso che, in *parte qua*, deve pertanto dichiararsi inammissibile.

Quanto alla richiesta formulata dai lavoratori essa è meritevole di accoglimento.

Ed invero, la motivazione opposta da parte resistente è priva di pregio, atteso che coloro che hanno reso dichiarazioni nel corso di un procedimento ispettivo vantano per ciò solo un interesse qualificato all'ostensione del verbale contenente le dichiarazioni medesime.

Per i suesposti motivi il ricorso è in parte inammissibile (quanto alla ..... ) e in parte meritevole di accoglimento (quanto agli altri ricorrenti).

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte, e in parte lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** ..... (.....)

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto comprensivo statale di Botricello (CZ)

## FATTO

L'organizzazione sindacale ..... (.....), in data 24.10.2014, su mandato della professoressa ..... (associata alla predetta organizzazione sindacale, rivolgeva all'Istituto comprensivo statale di ..... (CZ) un'istanza di accesso ad una serie di documenti (tra i quali il documento di valutazione dei rischi, le richieste del certificato di agibilità, il verbale del collegio dei docenti del 1 Settembre 2014) affermandone l'indispensabilità ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della professoressa ..... (affetta da gravi difficoltà di deambulazione) che si sarebbe già rivolta al giudice del lavoro.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, l'associazione ricorrente, in data 4 dicembre 2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, con decisione del 19 dicembre 2014, ha chiesto alla O.S. resistente di volere fornire l'atto con cui la professoressa ..... ha conferito all'organizzazione sindacale ricorrente il potere di rappresentarla ai fini dell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione in questione, nonché la nota inviata dall'Amministrazione alla ricorrente menzionata nel ricorso, interrompendo i termini di legge nelle more dell'acquisizione di tali documenti.

Successivamente, il sindacato resistente ha inviato alla Commissione i documenti,

In particolare, la delega della professoressa ..... al sindacato reca la data del 5 gennaio 2015 mentre con la nota menzionata nel ricorso, del 14 ottobre 2014, l'amministrazione resistente ha comunicato di non possedere il certificato di agibilità dell'edificio sito in via ....., che il documento di valutazione dei rischi e l'orario di servizio dell'orario dei docenti della scuola secondaria di I grado sono pubblicati sul sito della scuola e, infine, ha inviato al segretario provinciale ..... copia del provvedimento istitutivo del C.U.G.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del presente gravame per non avere il ricorrente allegato il provvedimento di parziale diniego del 14 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. b) del d.P.R. 184 del 2006; ciò anche, a non volere considerare che la lettera contenente delega a

rappresentare la Professoressa ..... innanzi la Commissione, indirizzata al Prof. .... – Segretario Provinciale ..... - è successiva alla presentazione del ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per mancata allegazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 12, comma comma 4, lett b) e comma 7, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il signor ..... con lettera datata 12.1.2015 rivolgeva all'Amministrazione centrale (Ministero dell'Interno – Dip. Libertà Civili) un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata alla Prefettura di ..... nel corso dell'anno 2008, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il signor ....., a mezzo del proprio difensore, in data 03/03/2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione evidenzia che l'istanza del ricorrente risulta genericamente diretta a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana che il ricorrente stesso deduce essere stato avviato con domanda presentata alla Prefettura di Verbania nel corso dell'anno 2008.

Rileva la Commissione che l'istanza di accesso diretta all'Amministrazione centrale (Ministero dell'Interno – Dip. Libertà Civili) risulta inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione territoriale del lavoro di .....

#### FATTO

La Sig.ra ....., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 5 febbraio 2015 domanda di accesso alla documentazione prodotta dal proprio datore di lavoro (ASL di .....) in merito al rigetto (recante la data del 26 gennaio u.s.) dell'istanza prodotta dalla ..... sulla domanda di astensione dal lavoro *post-partum*.

In data 12 febbraio l'amministrazione resistente negava il chiesto accesso, osservando la carenza di un interesse qualificato all'accesso in capo all'odierna esponente.

Contro tale diniego la Sig.ra ..... ha depositato ricorso in termini, chiedendone l'accoglimento. In data 17 marzo parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, richiamando e sviluppando le argomentazioni di cui al diniego impugnato.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente ad avviso della Commissione è titolare di interesse qualificato all'accesso, atteso che il rigetto della domanda di astensione dal lavoro è direttamente riferibile alla ricorrente. Tale circostanza radica in capo alla Sig.ra ..... un interesse all'ostensione del tipo endoprocedimentale, per il cui esercizio l'art. 10 della legge n. 241/1990 non richiede l'esternazione di una motivazione specifica.

Pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Scuola secondaria di primo grado .....

#### FATTO

Il ricorrente, residente in Cortona, ha chiesto di potere accedere a dati statistici inerenti gli alunni iscritti nell'anno scolastico 2014/ 2015 e previsioni e/o dati per l'anno scolastico 2015/2016; ciò al fine di diffondere, anche a mezzo stampa, informazioni utili in vista della costruzione di un nuovo polo scolastico presso il comune di residenza del ricorrente stesso.

La scuola resistente, con provvedimento del 2 marzo 2015, ha negato il chiesto accesso affermando che la gestione e comunicazione di dati statistici non rientra tra le finalità della scuola; prosegue, la scuola affermando che tali dati sono in possesso del comune di ..... e che sono agevolmente consultabili.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Comunica il ricorrente nel presente gravame che l'unica copia scritta a mano dell'istanza di accesso è stata consegnata alla scuola resistente.

L'amministrazione resistente, con memoria del 18 marzo 2015 ha chiarito le ragioni a sostegno del proprio diniego ed ha affermato che l'istanza di accesso non è stata presentata ai sensi del Capo V della legge n. 241 del 1990.

#### DIRITTO

Il ricorrente, sulla base di quanto affermato nel presente gravame, ha chiesto di potere accedere a dati statistici non contenuti in un documento amministrativo già esistente al momento della presentazione dell'istanza, ma la cui eventuale formazione richiederebbe il compimento di ulteriori operazioni ad opera della scuola, non consentite dall'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.



**Ricorrente:** ....., .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (LE)

## FATTO

I ricorrenti unitamente ad altri congiunti, dopo avere ricevuto una nota con la quale il comune di ..... ha comunicato l'esistenza del vincolo di uso civico su terreni trasmessi al ricorrente ed ad altri congiunti nel 1965, hanno chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atto mediante il quale è stato disposto il vincolo enfiteutico a favore dell'amministrazione resistente e che sarebbe, ancora, gravante, sui terreni in possesso del ricorrente e dei suoi congiunti;
2. dichiarazione effettuata al Commissario istituito ai sensi dell'art. 27 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927 da parte dei soggetti che esercitavano il possesso sui terreni in questione, ovvero da parte del podestà pro tempore in carica o di altro soggetto titolato alla gestione di tali immobili;
3. determinazione del Commissario istituito ai sensi dell'art. 27 della legge n. 1766 del 16 giugno 1927 volta all'applicazione dell'art. 9 del R.D. n. 332 e mediante la quale avrebbe stabilito la quota parte dei terreni di cui alla nota del comune spettanti ai proprietari ed alla collettività;
4. estratto degli stati occupatori e/o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le segreterie comunali e la loro pubblicazione sull'Albo pretorio dei rispettivi comuni, ai sensi dell'art. 15 del R.D. n. 332 del 1928, comprensivo di certificato di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, da cui sia possibile evincere gli estremi dei terreni attribuito in possesso;
5. estratto dell'inventario regionale dei beni di uso civico del comune di ....., comprensivo di certificato di avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio, da cui si evincano gli estremi dei terreni attribuito il possesso.

Ciò per opporsi nelle sedi opportune alla richiesta del comune resistente del pagamento di un canone enfiteutico ed al fine di poter fare deliberare l'insussistenza del vincolo ascritto.

Il comune resistente, con provvedimento del 2 febbraio 2015, ha comunicato ai ricorrenti che la richiesta ai documenti va rivolta rispettivamente all'alla Regione, assessorato assetto del territorio – servizi urbanistica – ufficio osservatorio abusivismo e contenzioso/usi civici (documenti punti n. 1 e 5 dell'istanza), al Commissariato usi civici di bari (documenti punto n. 2, 3 e 4 dell'istanza).

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico, ovvero ad una commissione svolgente funzioni analoghe. Tuttavia, in assenza di tali organismi, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché detta mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Passando all'esame del merito del ricorso, la Commissione chiede al comune resistente se detiene i chiesti documenti, salva, nelle more dell'incombente istruttorio l'interruzione dei termini di legge.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione ad espletare l'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza.

#### FATTO

Il senatore ....., in data 29.11.2013, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso al contratto di concessione in essere tra il Commissario indicato in epigrafe ed il soggetto incaricato della realizzazione della superstrada Pedemontana veneta ed eventuali atti aggiuntivi ed integrativi, nonché alla convenzione stipulata dai predetti soggetti ed ai piani economico-finanziari, al fine di poter adempiere, con piena cognizione di causa, al suo incarico istituzionale di componente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

L'istanza di accesso veniva rigettata, con nota del 27.12.2013.

Il Senatore ....., in data 25.2.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato proposto ben oltre il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla comunicazione del rigetto dell'istanza di accesso.

#### PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Legione Carabinieri Emilia Romagna- Comando Provinciale di Bologna- Reparto Operativo- Nucleo Radiomobile

#### FATTO

Il Capitano dei Carabinieri ....., avendo redatto un rapporto disciplinare che aveva originato un procedimento disciplinare nei confronti dell'Appuntato "S" ....., in data 21 gennaio 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti relativi al predetto procedimento disciplinare in questione.

Richiesto dall'Amministrazione di indicare gli interessi giuridicamente rilevanti atti a legittimare la sua istanza di accesso, in data 10.2.2015 l'accedente, in data 10 febbraio 2015 precisava di vantare un interesse legittimo al controllo della correttezza dell'operato dell'Appuntato nei cui confronti era stato attivato il procedimento disciplinare in questione ed un interesse qualificato a verificare se dai comportamenti descritti nel rapporto disciplinare in questione possa emergere un danno ingiusto suscettibile di dar luogo ad una richiesta di risarcimento dei danni da parte dell'accedente.

In data 26.2.2015, l'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, in considerazione della non evidenza dell'interesse giuridicamente rilevante dell'accedente ad accedere alla documentazione richiesta.

Il signor ....., in data 2 marzo 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto.

A differenza di quanto ritenuto dall'Amministrazione, il ricorrente risulta portatore di un interesse qualificato e differenziato ad accedere alla documentazione richiesta, ex art. 22, comma1, lettera b) della legge n. 241/1990.

La Commissione ritiene di dover condividere l'insegnamento del Consiglio di Stato secondo il quale la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare, è circostanza atta, unitamente ad altri elementi, a far ritenere sussistente in capo all'autore una situazione giuridicamente rilevante, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez.VI, sentenza n. 3742/2011; Cons. Stato sez.VI, sentenza n. 316/2013).

Il ricorrente, oltre ad essere autore del rapporto disciplinare che ha dato luogo al procedimento disciplinare in questione, ha rappresentato nel suo ricorso la necessità di acquisire i documenti richiesti al fine di difendersi nel procedimento penale pendente nei suoi confronti, presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Bologna, dall'accusa di aver minacciato l'Appuntato "S" .....

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio territoriale del Governo

## FATTO

Il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv. ....., ha ricevuto il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, dell'istanza volta alla concessione dei benefici di cui alla legge n. 44 del 1999, considerato che non sussistono procedimenti penali nei quali il ricorrente risulta parte offesa per il reato di estorsione.

Conseguentemente, ha chiesto di potere accedere ai documenti del relativo procedimento al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.

In sede di esercizio del diritto di accesso, l'amministrazione resistente ha accolto l'accesso all'istanza dell'11 agosto 2011, mentre lo ha negato all'informativa del Comando provinciale dei Carabinieri del 9 ottobre 2012; ciò ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 415 del 1994.

Avverso il provvedimento di parziale diniego il ricorrente, tramite il legale rappresentante, ha adito, in termini, la Commissione.

## DIRITTO

In generale si ricorda che la legge n. 44 del 1999 recante *Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*, istituisce il Fondo citato presso il Ministero dell'Interno e regola il procedimento di concessione delle elargizioni, prevedendo i requisiti per potervi accedere, le modalità di presentazione delle domande etc.

Passando all'esame della presente fattispecie, la scrivente Commissione non potendo disapplicare la disposizione regolamentare citata, respinge il ricorso.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Autorità Portuale del Levante (Porti di Bari, Barletta, Monopoli)

#### FATTO

Il signor ....., Presidente del Comitato ....., in data 18 Novembre 2014 rivolgeva all'Autorità Portuale del Levante un'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo attivato a seguito della segnalazione inviata dal predetto Comitato in data 15 luglio 2014.

A seguito dell'invito dell'Amministrazione a precisare se l'istanza di accesso in questione era stata presentata dal signor ....., personalmente, ovvero nella qualità di Presidente del Comitato, l'accedente, in data 22.12.2014, chiariva che la predetta istanza era stata avanzata nella qualità di Presidente di quest'ultimo.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor ....., nella suindicata qualità, in data 9 marzo 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità portuale del Levante inviava alla Commissione una nota in data 18 marzo 2015 nella quale rappresentava che dall'esame del ricorso non sarebbe possibile evincere a quale dei due procedimenti amministrativi si riferisse il ricorso stesso (se a quello relativo ad un accesso a documenti amministrativi detenuti dalla predetta Autorità, ovvero a quello incardinato presso il competente Ministero inerente all'avviso pubblico 11.6.2014, nota prot. 7561 del 15.7.2014).

#### DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ritiene di poter dichiarare la propria competenza a pronunciarsi sul presente ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, pur avendo esso ad oggetto una determinazione rigetto adottata da un'Amministrazione, la cui sfera territoriale di competenza è di livello infraregionale, al fine di assicurare agli amministrati la tutela giustiziale, laddove, come nel caso di specie, non sia stato istituito il difensore civico.

Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni, decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ordine regionale dei Geologi - Sicilia

## FATTO

Il sig. ....., in qualità di iscritto all'ordine resistente, riferisce di aver presentato in data 27 gennaio 2015 domanda di accesso alle delibere con le quali il Consiglio resistente ha stabilito le quote da versare a titolo di quote associative da parte degli iscritti per gli anni 2010-2013, nonché e per il medesimo periodo le delibere con le quali parte resistente ha siglato la convenzione della riscossione delle quote annuali con Riscossione Sicilia S.p.A.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in data 3 marzo 2015, il ..... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 6 marzo u.s. parte resistente ha depositato memoria difensiva rappresentando, dandone conto, di avere riscontrato l'istanza di accesso (negandolo) in data 2 febbraio 2015. Le ragioni del diniego manifestato da parte resistente attengono all'asserito difetto di interesse dell'odierno ricorrente.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente, invero, in qualità di iscritto all'ordine vanta un interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione delle delibere dell'ordine al quale appartiene le quali, peraltro, sono comunque soggette ad un regime di pubblicità. In tal senso, pertanto, prive di pregio si palesano le difese del Consiglio resistente.

Pertanto, non ravvisandosi nel caso di specie motivi idonei a negare l'ostensione dei documenti richiesti, il ricorso è accolto.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di Reggio Calabria

## FATTO

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, in data 2 dicembre 2014 rivolgeva all'Amministrazione resistente, tramite l'Avv. ...., un'istanza di accesso agli atti al fine di conoscere l'eventuale rapporto lavorativo e la connessa posizione previdenziale della signora ....., ex moglie e dei figli ....., ....., ....., ....., ....., in quanto di interesse in ragione del provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, n. 1949/14 RG VG del 10.11.2014 di accoglimento parziale del ricorso proposto da ..... ex art. 156 c.c. ed in vista della propria tutela in giudizio.

Sulla predetta istanza di accesso, in data 22.1.2015 l'Inps comunicava che la stessa non poteva essere accolta per la motivata opposizione dei controinteressati, a cui era stata data comunicazione con nota prot. N. 322597 del 19/12/2014.

L'Avvocato ..... con pec del 25 gennaio 2015, richiedeva un ulteriore accesso volto ad acquisire la motivata opposizione dei controinteressati.

La Direzione Provinciale Inps di Reggio Calabria rigettava quest'ultima richiesta il 20/2/2015, considerato che nel procedimento di accesso agli atti, il bilanciamento degli interessi prevalenti è riservato alla Pubblica Amministrazione.

In data 26/2/2015 il ricorrente chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 19/3/2015 perveniva comunicazione dell'Inps in cui si ribadiva che, considerato che nel procedimento di accesso agli atti, il bilanciamento degli interessi prevalenti è riservato alla Pubblica Amministrazione, l'ulteriore istanza è stata respinta e considerato, inoltre, che tra il sig. .... ed il coniuge separato è in corso una vertenza giudiziaria, si è ritenuto che eventuali dati e/o atti in possesso dell'Istituto debbano essere esibiti su richiesta dell'Autorità giudiziaria e non su istanza di parte.

## DIRITTO

Deve essere accolta l'istanza di accesso al fine di conoscere l'eventuale rapporto lavorativo e la connessa posizione previdenziale dell'ex coniuge e dei figli del richiedente, qualora tali documenti, come nel caso di specie, siano utili per la tutela dei propri diritti, ai sensi e con le limitazioni di cui all'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

E' infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione, fondato sulla motivata opposizione dei controinteressati e sulla circostanza che il bilanciamento degli interessi prevalenti è riservato alla Pubblica Amministrazione, atteso che la giurisprudenza (C.d.S. 26/04/2005, n. 1896 e da ultimo C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha chiarito che *“salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente”*.

Nella fattispecie concreta la richiesta dell'accedente non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo di dati inerenti al patrimonio dell'ex coniuge e dei figli, accessibili da parte del ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto della riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso sulla base delle considerazioni espresse in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Compagnia di Monopoli – Squadra Comando

## FATTO

L'Appuntato della Guardia di Finanza ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. decreto di archiviazione dell'11.06.2010 del Tribunale di Bari a carico del ricorrente;
2. foglio n. 264/RE del 16.08.2010 e foglio n. 408036/10 del 18.08.2010;
3. delega del 15.04.2010 della Procura di Napoli;
4. tutto il carteggio relativo al procedimento penale n. 16165/09.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi e, particolare, nel procedimento penale n. 174444/10.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 27 febbraio 2015, ha negato il chiesto accesso affermando, che i documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 sono in possesso dell'Autorità Giurisdizionale ordinaria di Bari e Militare di Napoli. Pertanto, trattandosi di documenti aventi natura giurisdizionale non amministrativa, non rientrano nel campo di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, l'amministrazione ricorda che il ricorrente ha già presentato analoghe istanze di accesso nel corso del 2011 in ordine alle quali la Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Aggiunge, l'amministrazione che tali documenti ineriscono un procedimento penale in cui il ricorrente non è parte interessata e irrilevanti rispetto al procedimento penale n. 17444/10.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Nella memoria del 17 2015 l'amministrazione resistente chiarisce ulteriormente le motivazioni alla base del proprio diniego. In particolare, ribadisce che i documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 sono in possesso dell'Autorità giurisdizionale ordinaria di Bari (peraltro, ricorda l'amministrazione che il foglio n. 408036/10 del 18 agosto 2010 è già in possesso del ricorrente essendo allegato all'istanza di accesso del 31 gennaio 2015).

I documenti di cui al punto n. 3 riguardano un'attività d'indagine disposta dall'Autorità giurisdizionale di Napoli e, pertanto, non sarebbero collegati con la difesa in giudizio del procedimento innanzi il Tribunale di Bari.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, conferma quanto sostenuto nel provvedimento di diniego, ossia che la Commissione si è già pronunciata su analoghe istanze di accesso e che, in ogni

caso, il procedimento penale n. 16165/09 riguarda fatti e circostanze diversi da quelli di cui al procedimento penale n. 17444/10. Infine, tali ultimi documenti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del d.m. n. 603 del 2996.

## DIRITTO

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, la Commissione respinge il ricorso atteso che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso ai sensi della disposizione regolamentare citata.

Relativamente al foglio n. 408036/10 del 18 agosto 2010 (punto n. 2 dell'istanza di accesso), la Commissione chiede al ricorrente se ne è già in possesso; i termini di legge restano interrotti. Con riferimento all'altro documento di cui al punto n. 2, ossia foglio n. 264/RE del 16 agosto 2010, la Commissione accoglie il ricorso stante la sussistenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente.

Con riferimento agli altri documenti la Commissione respinge il ricorso in considerazione della natura giurisdizionale degli atti richiesti.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in parte lo respinge, in parte lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari

#### FATTO

Il signor ....., rappresentato e difeso dall'Avv. ....., in data 12 gennaio 2015 chiedeva all'Amministrazione resistente di prendere visione ed estrarre copia informale della documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'ispezione effettuata nel periodo gennaio 2012-giugno 2012 in relazione all'attività prestata dall'istante presso la ditta "....." con sede in Cagliari, presso la quale ha lavorato, quale aiutante parrucchiere, con contratto di lavoro subordinato part-time dal 9.10.2009 al 6.8.2012, data di licenziamento.

Pertanto, al fine di verificare la regolarità contributiva Inps e di valutare l'opportunità di agire (anche in sede giurisdizionale) per acquisire la qualifica superiore cui avrebbe diritto ha chiesto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo dell'ispezione.

La Direzione resistente con nota del 16 marzo 2015 comunicava l'accoglimento dell'istanza per prendere visione della relativa documentazione; esame avvenuto il 3 marzo 2015, a seguito del quale è stato comunicato il rilascio della documentazione richiesta; documentazione consegnata nella medesima giornata.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione nella nota del 16.3.2015, dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

**Ricorrente:** Fondazione .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

## FATTO

La Fondazione ....., in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra ....., rappresentata e difesa dagli avvocati ..... e ....., espone quanto segue.

La Fondazione ..... opera nell'ambito dello sviluppo delle relazioni internazionali e della cooperazione tra i popoli. In tale contesto, la medesima Fondazione ha siglato con il Ministero resistente nell'anno 2005 un accordo programmatico per il triennio 2006-2008 al fine di fornire assistenza nello sviluppo e nell'attuazione delle attività ricomprese nei programmi di cooperazione bilaterale in campo ambientale intrapresi negli Stati dell'Europa sud-orientale ed in Russia.

Tale accordo veniva successivamente prorogato, a dire dell'esponente, per il successivo triennio 2009-2011. Tuttavia, proprio sulla circostanza di tale ultimo rinnovo, è sorta una controversia tra l'odierna ricorrente e l'amministrazione, che ha portato la prima a richiedere in data 8 gennaio 2015, l'accesso ai documenti attestanti i rapporti in essere con la Fondazione.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in data 24 febbraio 2015, la Fondazione ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 17 marzo u.s. è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione con la quale si comunica che l'istanza di accesso formulata dalla ricorrente è stata accolta.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione resistente del 17 marzo u.s. e di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

## PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** ..... s.n.c. di ..... & C.

contro

**Amministrazione:** Equitalia Cerit s.p.a. Arezzo

#### FATTO

La società indicata in epigrafe, avendo appreso dell'esistenza di 3 cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti da Equitalia Cerit s.p.a. Arezzo, in data 7.1.2015 rivolgeva alla predetta società un'istanza di accesso alle predette cartelle di pagamento nonché agli atti idonei a provare la notificazione delle medesime.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, l'accedente, in data 5.2.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 18.3.2015, inviava una memoria nella quale contestava la sussistenza del silenzio-rigetto denunciato dal ricorrente, rappresentando di aver inviato la documentazione richiesta con nota del 30.01.2015 (allegata alla memoria unitamente ai documenti in questione).

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l'Amministrazione provato di aver tempestivamente accolto l'istanza di accesso in questione.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.





diritto del lavoro e della legislazione sociale che risultino violate ed a sanzionare – ricorrendone i presupposti di legge – comportamenti illeciti.

Ha inoltre rilevato che, allo stato, il procedimento ispettivo non è ancora definito e che nella presente fase la conoscenza degli atti concernenti l'attività ispettiva potrebbe impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa e che comunque al termine dell'accertamento ispettivo la ditta verrà informata, con apposita comunicazione, delle risultanze degli accertamenti relativamente alla sua posizione.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la società ricorrente in data 24.2.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'art. 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/90, ed in cui l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.

La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta delineazione nell'istanza di detto interesse.

Quanto alla precisazione degli atti di cui si richiede copia, l'istanza attiene a tutti gli atti posti a fondamento del verbale di accertamento e notificazione, contenente diffida e notifica di illecito amministrativo, per cui andrà valutato in concreto la sussistenza di eventuali limitazioni al diritto di accesso, come ad esempio la speciale tutela della riservatezza per quanto attiene alle dichiarazioni di lavoratori dipendenti attualmente in servizio.

Anche le ulteriori argomentazioni sull'ostacolo all'azione amministrativa tuttora in corso non sembrano trovare fondamento in puntuali disposizioni di legge, in quanto l'azione sin qui svolta ha dato già luogo ad una diffida attinente a specifici interessi dell'accidente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e ritenutolo fondato, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita la Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia

## FATTO

Al signor ....., in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del gruppo ..... Spa nel periodo dal 25.5.2009 al 17.7.2011 ed alla società ricorrente è stato notificato il verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00002/2014-146-03 del 28/11/2014.

Con tale atto la DTL ha concluso gli accertamenti iniziati con accesso del 18.10.2013, proseguiti con acquisizione documentale del 11.11.2013 e con accessi ispettivi del 7.2.2014 e 20.2.2014 e successiva acquisizione di documentazione e di sommarie informazioni testimoniali del 10.4.2014, 30.4.2014, 12.5.2014, con verbale interlocutorio degli accertamenti del 25.7.2014 e, infine, con consegna documentazione del 7.8.2014, 30.10.2014 e 25.11.2014.

Con detto verbale si è proceduto alla riqualificazione dei rapporti lavorativi delle due apprendiste ....., assunta dal 21.10.2010 ed ....., assunta dal 2.11.2010, aventi la qualifica di impiegate corrispondenti estero, 2 livello CCNL per le aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, diffidando la società alla regolarizzazione del contratto di apprendistato dal giorno della sottoscrizione in contratto a tempo determinato per il periodo corrispondente, ad eccezione della dipendente ....., attualmente assunta a tempo indeterminato.

Parte ricorrente, in data 21/1/2015, tramite posta certificata ha richiesto l'accesso agli atti, nonché l'estrazione di tutti gli atti e/o documenti relativi alla procedura in oggetto.

La Direzione resistente il 30/1/2015 ha trasmesso il provvedimento datato 29/1/2015 con cui ha negato l'accesso ai documenti, constatando che ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b), soggetti interessati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi sono coloro che "*abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso*" e che tale interesse non appare delineato nell'istanza.

Ha poi considerato che nell'istanza non sono precisati gli atti di cui si richiede copia e che le dichiarazioni e le notizie raccolte dai funzionari del Servizio Ispezione del Lavoro nell'ambito dello svolgimento della propria attività istituzionale mirano al ripristino di eventuali condizioni stabilite dal diritto del lavoro e della legislazione sociale che risultino violate ed a sanzionare – ricorrendone i presupposti di legge – comportamenti illeciti.

Ha inoltre rilevato che, allo stato, il procedimento ispettivo non è ancora definito e che nella presente fase la conoscenza degli atti concernenti l'attività ispettiva potrebbe impedire o ostacolare lo

svolgimento dell'azione amministrativa e che comunque al termine dell'accertamento ispettivo la ditta verrà informata, con apposita comunicazione, delle risultanze degli accertamenti relativamente alla sua posizione.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la società ricorrente in data 24.2.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 18/3/2015 la DPL ha presentato memoria, in cui ha precisato che la conclusione degli accertamenti è altra cosa rispetto alla conclusione del procedimento ispettivo; il verbale unico di accertamento e notificazione è un atto endoprocedimentale, un atto amministrativo non definitivo, che comporta per il destinatario la facoltà di estinguere immediatamente il procedimento ispettivo in sede pre-contenziosa, ottemperando alle disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro e provvedendo al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura diffidabile (art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004), ovvero in misura ridotta (art. 16 della Legge 689/81), (ad oggi non sono decorsi i termini per il pagamento); in caso contrario, si arriverà al perfezionamento del procedimento amministrativo con l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione.

Ha poi motivato ulteriormente il proprio provvedimento, affermando che ha applicato quanto previsto dal D.M. del 04/11/1994 n. 757, contenente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso.

Ed ha infine sostenuto che per garantire l'accesso agli atti occorre che vi sia un'effettiva necessità di tutelare gli interessi che l'istante ritiene lesi ed inoltre occorre che la conoscenza della documentazione relativa al procedimento ispettivo sia "strettamente indispensabile" per la difesa del trasgressore.

Pertanto, la "situazione giuridicamente rilevante" che giustifica l'accesso non si esaurisce nel cosiddetto accesso defensionale, "cioè propedeutico alla migliore tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell'ambito di un procedimento amministrativo" (Cons. Stato 783/2011).

Come ricordato dal Consiglio di Stato (9.03.2011, n. 1492) situazione giuridicamente rilevante "è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa".

Da ultimo, ha segnalato l'esigenza di tutela di riservatezza dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva, infatti la VI Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 863 del 2014 ha confermato l'indirizzo secondo cui l'esigenza suddetta assume una particolare rilevanza "volta sia a prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte del datore di lavoro, sia a preservare, in un contesto ampio, l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro".

## DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esosprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'art. 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/90, ed in cui l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.

La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta delineazione nell'istanza di detto interesse.

Quanto alla precisazione degli atti di cui si richiede copia, l'istanza attiene a tutti gli atti posti a fondamento del verbale di accertamento e notificazione, contenente diffida e notifica di illecito amministrativo, per cui andrà valutato in concreto la sussistenza di eventuali limitazioni al diritto di accesso, come ad esempio la speciale tutela della riservatezza per quanto attiene alle dichiarazioni di lavoratori dipendenti attualmente in servizio.

Anche le ulteriori argomentazioni sull'ostacolo all'azione amministrativa tuttora in corso non sembrano trovare fondamento in puntuali disposizioni di legge, in quanto l'azione sin qui svolta ha dato già luogo ad una diffida attinente a specifici interessi dell'accedente.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e ritenutolo fondato, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita la Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il signor ..... con lettera datata 26.1.2015 rivolgeva all'Amministrazione centrale (Ministero dell'Interno – Dip. Libertà Civili) un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata alla Prefettura di Novara nel corso dell'anno 2013, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il signor ....., a mezzo del proprio difensore, in data 26/02/2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione evidenzia che l'istanza del ricorrente risulta genericamente diretta a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana che il ricorrente stesso deduce essere stato avviato con domanda presentata alla Prefettura di Novara nel corso dell'anno 2013.

Rileva la Commissione che l'istanza di accesso diretta all'Amministrazione centrale (Ministero dell'Interno – Dip. Libertà Civili) risulta inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Prefettura di Savona

## FATTO

Il signor ....., con raccomandata spedita in data 17.11.2014 (e che deduce ricevuta in data 19/11/2014) rivolgeva alla Prefettura di Savona una comunicazione scritta di diffida ad adempiere e richiesta di accesso agli atti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

A sostegno dell'istanza il ricorrente deduceva di aver presentato in data 08.05.2014 presso la Prefettura stessa - Ufficio Cittadinanza – domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992 e che, in occasione della presentazione della predetta istanza, non gli era stato comunicato l'avvio del procedimento e neanche il numero di protocollo della propria pratica.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il signor ....., in data 26/02/2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il ricorso successivamente ritrasmesso in data in quanto nel precedente invio non risultava leggibile.

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sull'istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 17-19/11/2014 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione (pur volendo considerare il primo invio con PEC del 26/02/2015) risulta tardivamente proposto.

## PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Comando Provinciale CC di Bergamo

## FATTO

Il signor ....., attualmente Comandante della Stazione di Carabinieri di Villa d'Almè, presentava plurime istanze dirette ad ottenere il rilascio del porto d'armi per difesa personale.

La Prefettura di Bergamo rigettava tali istanze con provvedimenti del 2010 e del 2012, sul rilievo che l'istruttoria espletata non avesse fatto emergere specifiche condizioni di esposizione al pericolo grave ed attuale tali da giustificare il rilascio della licenza della licenza ex art. 42 TULPS.

Il signor ..... presentava istanze di accesso ai documenti relativi all'istruttoria espletata al Comando Compagnia CC di Zogno, al Comando Provinciale CC di Bergamo ed alla Prefettura di Bergamo.

Pur essendo riuscito ad acquisire alcuni atti, l'accedente non otteneva l'accesso agli atti relativi all'istruttoria svolta dal Comando CC di Bergamo, l'esito della quale costituiva la ragione giustificatrice del mancato rilascio da parte della Prefettura di Bergamo del porto d'armi per difesa personale.

In data 14.12.2014, l'accedente reiterava l'istanza di accesso a tali atti al Comando Provinciale CC di Bergamo che, con nota del 13.1.2015, rigettava tale istanza.

Il signor ....., in data 19.1.2015, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

La Commissione, al fine di pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso, invitava il ricorrente a produrre copia delle istanze di accesso presentate dallo stesso, prima del 14.12.2014, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'invio da parte del ricorrente di tali atti.

In data 8 marzo 2015, il signor ..... inviava quanto richiesto dalla Commissione, unitamente ad altri documenti, nel novero dei quali figura la nota n. 091434/3-1 del 30 ottobre 2012 del Comando Provinciale di Bergamo dell'Arma dei Carabinieri, recante l'indicazione dei documenti detenuti dal predetto Comando, di cui era stato consentito l'accesso, in parziale accoglimento della sua istanza del 4.10.2012

## DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per tardività, in quanto preordinato ad ottenere l'accesso ad alcuni dei documenti originariamente richiesti con istanza avanzata in data 4.10.2012, ma non resi ostensibili dall'Amministrazione, con determinazione non impugnata dal ricorrente in



mancanza dell'indicazione, nell'istanza del 14.12.2014, di nuovi elementi di fatto o di diritto a fondamento della reiterazione della richiesta di accesso.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

#### FATTO

Con istanza di accesso del 29.12.2014, il signor ..... chiedeva l'ostensione di alcuni documenti detenuti dall'Autorità indicata in epigrafe.

L'Amministrazione, in data 22 gennaio 2015, pur rilevando la particolare difficoltà di individuare i documenti in questione, manifestava la propria disponibilità a consentire all'accedente di prendere visione dei documenti richiesti.

Il signor ....., in data 25 febbraio 2015, adiva la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione, ritenendo che la sua istanza di accesso, di fatto, non era stata accolta, non sussistendo alcuna particolare difficoltà di individuazione dei documenti in questione, tali documenti essendo stati analiticamente indicati dal ricorrente nella sua nota del 16 gennaio 2014.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal momento che l'Amministrazione ha accolto l'istanza di accesso del ricorrente, pur avendolo invitato ad individuare i singoli documenti cui accedere.

La circostanza che il ricorrente non ritenga sussistente la particolare difficoltà di individuazione dei documenti in questione non fa sorgere il suo interesse a rivolgersi alla Commissione, che non può pronunciarsi in mancanza di una decisione di rigetto dell'istanza di accesso in questione.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Poste Italiane – Direzione Affari Regolamentari e Istituzionali

## FATTO

Il Sig. ....., in proprio, espone quanto segue.

A seguito del tardivo e/o mancato recapito di alcuni avvisi di ricevimento postale effettuati a mezzo posta raccomandata e raccomandata 1 da parte del ricorrente, questi inviava una segnalazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la quale avviava istruttoria in merito notiziandone parte resistente.

Quest'ultima, con nota del 12 novembre, forniva le proprie deduzioni dando conto dell'avvenuto recapito delle raccomandate.

Il sig. ....., pertanto e in data 16 gennaio 2015, chiedeva di poter accedere a tutti i documenti richiamati nella nota di Poste Italiane del 12 novembre.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, sicché in data 5 marzo u.s. il ..... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la

legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Istituto comprensivo di ..... (FR)

#### FATTO

La signora ....., docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo di ..... (FR), in data 23 febbraio 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla parte relativa alla trattazione della funzione strumentale per l'handicap del verbale della riunione del collegio dei docenti del predetto Istituto del 12 settembre 2014.

L'Amministrazione, in data 26.2.2015, rigettava l'istanza di accesso, per carenza di motivazione della stessa.

La signora ....., in data 5.3.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Ad avviso della Commissione la qualità di componente del Collegio dei docenti dell'Istituto indicato in epigrafe, rivestita dalla ricorrente, è sufficiente a legittimarla ad accedere ai verbali delle riunioni del predetto organo collegiale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, nel cui novero rientra il documento richiesto.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Compagnia ..... (VE)

## FATTO

Il Sig. ....., sovrintendente della Guardia di finanza, riferisce di aver presentato in data 16 dicembre 2014 istanza di accesso ai documenti presenti nel fascicolo relativo alla documentazione caratteristica dell'esponente, con particolare riferimento alle scritture di servizio del giorno 22 maggio 2014 concernenti la compilazione e le due revisioni del rapporto informativo nel frattempo impugnato in via gerarchica al Pizzato.

Parte resistente con nota del 9 gennaio 2015 ha concesso l'accesso, ad eccezione proprio delle scritture di servizio del 22 maggio 2014, per le quali non ha ravvisato un interesse qualificato in capo all'accedente.

Contro tale diniego parziale il ....., in data 27 febbraio 2015, ha depositato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento. In data 17 marzo è pervenuta memoria difensiva di parte resistente con la quale si insiste per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie il termine per la presentazione del ricorso è scaduto il giorno 8 febbraio 2015, ovvero 30 giorni dopo il provvedimento di parziale diniego. Considerato che il ricorso reca la data del 27 febbraio u.s. lo stesso deve dunque dichiararsi irricevibile.

## PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università Telematica Unitelma Roma

## FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 18 febbraio u.s. domanda di accesso ad una nota inviata dal MIUR in data 1 agosto 2014 con la quale il Ministero invitava parte resistente alla modifica del regolamento di ateneo in materia di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato nonché nota di risposta trasmessa dal medesimo Ateneo.

L'interesse all'accesso per come rappresentato dal Sig. .... consiste nell'aver egli preso parte ad una procedura per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato con esito negativo e dalla conseguente interrogazione parlamentare presentata in merito alla predetta vicenda.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 26 febbraio u.s. non ravvisando un interesse qualificato in capo al Sig. ....

Contro tale diniego il Sig. Ratto ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione. Con memoria del 17 marzo parte resistente ha insistito per il rigetto del ricorso, ritenendo il ricorrente sfornito di interesse all'accesso.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, per espressa previsione del legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti formati o comunque in possesso di una pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al perseguimento di una maggiore trasparenza dell'agire amministrativo.

Nel caso che occupa, i documenti domandati sono collegati alle motivazioni esposte dal ricorrente il quale, pertanto, ed anche alla luce della partecipazione del medesimo alla procedura comparativa di cui alle premesse in fatto, vanta un interesse qualificato all'accesso.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Ministero della difesa- Direzione Generale della Previdenza e della Leva

#### FATTO

Il signor ....., Primo Maresciallo Luogotenente dell'Esercito, avendo chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità dalla quale era affetto, in data 23.12.2014, chiedeva, ai sensi degli artt. 5, 8 e seguenti della legge n. 241/1990, di conoscere la denominazione dell'ufficio competente ed il nome del responsabile del procedimento in questione, nonché lo stato di avanzamento del procedimento.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor ....., in data 2.3.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di fornire al signor ..... le informazioni richieste, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, non può non dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Ciò di cui si duole il ricorrente, invero, è costituito dall'omissione da parte dell'Amministrazione di fornirgli informazioni non aventi forma di documento amministrativo, che non possono costituire oggetto del diritto di accesso, ex art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** ..... Reparto Mobile di Reggio Calabria-Questura di Reggio Calabria

#### FATTO

Il signor ....., dipendente del Ministero dell'Interno, in data 16 gennaio 2015 rivolgeva all'..... Reparto Mobile di Reggio Calabria ed alla Questura di Reggio Calabria- Ufficio sanitario un'istanza di accesso alla cartella sanitaria inerente la sorveglianza sanitaria attivata nei confronti dell'accidente-

La Questura di Reggio Calabria- Ufficio Sanitario consentiva tempestivamente al signor ..... l'accesso a tutti i documenti richiesti detenuti dalla stessa, laddove l'..... Reparto Mobile di Reggio Calabria differiva l'accesso alla documentazione richiesta alla scadenza del termine di 90 giorni decorrente dall'istanza di accesso, essendo stati informati di tale istanza di accesso tutti gli Uffici individuati come soggetti contro interessati.

Il signor ....., in data 2 marzo 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 18.3.2015, inviava una memoria nella quale rappresentava che, con nota del 14.3.2015 (allegata alla memoria) aveva comunicato al ricorrente la disponibilità a consentire l'accesso ai documenti richiesti.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione consentito al ricorrente, successivamente alla proposizione dello stesso, di accedere ai documenti richiesti.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** Sindacato .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria  
– Casa Circondariale di Messina

#### FATTO

Il Sig. ....., nella qualità di vice segretario regionale per la ..... del Sindacato ....., riferisce di aver presentato in data 4 dicembre 2014 istanza di accesso ai documenti attestanti i nominativi del personale di polizia penitenziaria impiegato dal mese di giugno 2007 alla data della richiesta per la conduzione di automezzi di servizio presso officine, autolavaggi, e manutenzioni varie.

L'istanza era motivata dalla necessità di verificare il possesso dei requisiti per l'adibizione a tali mansioni.

Parte resistente, con nota del 18 dicembre, ha negato l'accesso, adducendo ragioni di riservatezza di terzi e di sicurezza.

Contro tale diniego il ..... ha depositato ricorso (recante la data del 19 febbraio 2015) in data 4 marzo u.s. In data 18 marzo parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'O.S. la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie il termine per la presentazione del ricorso è scaduto il giorno 17 gennaio 2015, ovvero 30 giorni dopo il provvedimento di diniego. Considerato che il ricorso reca la data del 19 febbraio u.s. (protocollato il successivo 4 marzo) lo stesso deve dunque dichiararsi irricevibile.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** INPS - Equitalia

#### FATTO

Il signor ....., quale socio e liquidatore della ..... s.n.c. di ..... e ..... rivolgeva all'INPS e ad Equitalia un'istanza di accesso alla documentazione relativa alla posizione assicurativa e contributiva della Sig.ra ....., al fine di poter procedere alle operazioni di liquidazione della società.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso diretta all'INPS e dopo aver ricevuto una nota interlocutoria da parte di Equitalia con richiesta di integrazione documentale sui poteri legittimanti l'istanza, il signor ....., in data 26.02.2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il competente Ufficio dell'INPS, in data 16/3/2015 comunicava alla Commissione di aver trasmesso la documentazione richiesta dal signor ..... all'avvocato ..... suo procuratore, allegando apposita dichiarazione del legale del 12/3/2015.

#### DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti la tempestività del ricorso, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione e vista la dichiarazione con cui il legale del ricorrente dichiara di aver ricevuto e consegnato all'interessato la documentazione richiesta, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

**contro**

**Amministrazione:** Prefettura di Bari

#### FATTO

Il signor ....., cittadino marocchino che ha presentato istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana, in data 24.7.2009 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a documentazione relativa agli atti del relativo procedimento.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il sig. .... in data 19.2.2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 6.3.2015, comunicava alla Commissione che in data 24 febbraio 2015 aveva dato riscontro alla richiesta di accesso e che era stata rilasciata la cittadinanza italiana al ricorrente con missiva del 29 gennaio 2015, all'indirizzo di residenza indicato nel ricorso.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione e segnatamente dell'avvenuto rilascio della cittadinanza italiana il 29 gennaio 2015, debitamente comunicato all'interessato, ritiene improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri Marche

## FATTO

Il ricorrente, in qualità di segretario generale per la provincia di Macerata del sindacato ..... – ....., dopo essere venuto a conoscenza che la Questura di Macerata ed il Comando resistente intendono stipulare una convenzione per consentire al personale della Polizia di Stato l'utilizzo della mensa del Comando resistente, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti del relativo procedimento:

1. corrispondenza intercorsa tra la questura di Macerata e il Comando dei Carabinieri resistente;
2. documenti del procedimento in esame nonché ogni altro atto collegato.

Motiva il ricorrente che le OOSS non sono state coinvolte nel procedimento in questione, nonostante la “qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci” sia materia oggetto di relazioni sindacali (art. 24, comma 6, lett. c) d.P.R. n. 164 del 2002) e nonostante i sindacati vantino in materia il diritto di verifica e di formulazione di proposte (art. 26, comma 1, lett.b) d.P.R. n. 395 del 1995). Aggiunge l'Ispettore Superiore sups ricorrente che i rappresentanti dell' amministrazione non hanno riferito dell'esistenza del procedimento nel corso della riunione della Commissione paritetica del 5 dicembre 2014 e che, pertanto, sussisterebbe il *fumus* della condotta antisindacale, di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 4 marzo 2015, ha trasmesso per competenza l'istanza di accesso alla Questura di Macerata aggiungendo, tuttavia, di detenere stabilmente i documenti menzionati nell'istanza di accesso; chiarisce il Comando resistente che norme di legge e regolamentari inerenti i rapporti con la O.S ricorrente non le consentirebbero di vagliare se i chiesti documenti sono collegati ad una situazione giuridicamente tutelata della O.S. ....

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Con memoria del 13 marzo l'amministrazione resistente ha affermato, relativamente ai documenti in proprio possesso e relativi alla fruizione dei pasti, di ritenere il ricorrente privo di un interesse qualificato.

## DIRITTO

La Commissione chiede alla Questura di Macerata di volere inviare alla scrivente il provvedimento adottato sull'istanza di accesso. Nelle more dell'espletamento dell'incombente istruttorio i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, invita la Questura di Macerata a volere adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione, i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Istituto di Istruzione Superiore .....

#### FATTO

La ricorrente, insegnante di religione presso l'istituto resistente, ha chiesto con istanze del 4 e del 10 febbraio 2015 di potere accedere ai verbali di tutti i collegi dei docenti e dei Consigli di Classe svoltisi presso l'Istituto dall'1 settembre fino alla data di presentazione dell'Istanza; ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune la propria dignità umana e professionale tenuto, altresì, conto che la dirigente scolastica dell'Istituto resistente ha depositato denuncia querela nei suoi confronti.

L'istituto resistente, con nota del 5 febbraio 2015, considerata l'esistenza di un procedimento giudiziario, ha invitato la professoressa ricorrente a rivolgersi al legale rappresentante della dirigente scolastica, avvocato .....

Avverso il presunto provvedimento di diniego la ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

La professoressa chiarisce nel presente ricorso la vicenda alla base della presentazione dell'istanza di accesso; in particolare, racconta la ricorrente che il Collegio dei docenti tenutosi il 2 dicembre 2014 ha avuto ad oggetto, tra l'altro le misure da adottare nei confronti degli studenti che hanno occupato la scuola per dissidi nei confronti della dirigente scolastica. Successivamente, la ricorrente ha ricevuto una lettera dall'avv. .... con la quale le ha comunicato di avere presentato una denuncia querela nei suoi confronti e di volersi presentare quale parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito delle presunte affermazioni ingiuriose rese nel corso della riunione del Collegio dei docenti. Aggiunge la professoressa .... di essere componente degli organi collegiali su indicati e, pertanto, di essere titolare di un interesse qualificato a chiedere i verbali delle riunioni alle quali ha partecipato.

#### DIRITTO

Premesso che la ricorrente è senz'altro titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti in qualità di componente degli organi collegiali e per difendere i propri diritti, si osserva che le istanze in esame sono rivolte alla dirigente quale rappresentante dell'amministrazione scolastica e non in qualità di privata cittadina.

Pertanto, erroneamente la dirigente scolastica ha invitato la professoressa ricorrente a rivolgersi al suo legale rappresentante, dal momento che avrebbe dovuto provvedere quale responsabile dell'istituzione scolastica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà Civili Direzione Centrale

## FATTO

Il ricorrente in epigrafe ha presentato in data 9.7.2013 istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 91 del 1992.

In data 12.1.2015 ha formulato, tramite l'Avv. ....., istanza di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. .... ha adito in data 26/2/2015 la Commissione.

Con memoria del 12/3/2015 la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Novara ha rilevato che la richiesta di accesso non è stata indirizzata alla Prefettura di Novara, ma al Ministero dell'Interno.

Ha comunque evidenziato che il 31.7.2013 la Prefettura ha inviato al richiedente la lettera di avvio del procedimento e, contemporaneamente ha avviato l'istruttoria alla Questura di Novara, conclusasi il 9/12/2013 e con provvedimento del 28/1/2014 ha trasmesso al Ministero dell'Interno parere favorevole alla concessione della cittadinanza, così concludendo l'istruttoria di competenza.

Osserva infine che il provvedimento finale è di competenza del Ministero dell'Interno, che acquisisce a sua volta i pareri necessari per l'emanazione del decreto di cittadinanza attraverso la consultazione di vari organi istituzionali.

## DIRITTO

La richiesta di intervento della Commissione per la determinazione dei motivi del ritardo di avanzamento della pratica, pur provenendo dall'indirizzo di posta elettronica pec dell'avvocato ....., cui non risulta rilasciata procura, non reca la sottoscrizione (anche sotto forma di firma digitale) del documento e come tale sarebbe inammissibile.

In ogni caso la Commissione rileva che la Prefettura di Novara, seppur non destinataria dell'istanza di accesso, ha inoltrato la nota al Ministero dell'Interno ed ha ritenuto di precisare al richiedente lo stato di avanzamento della domanda di cittadinanza, per il rilascio della quale non sono ancora decorsi i termini di legge. Sotto tale profilo, pertanto, l'istanza appare improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.